



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 9 marzo 2016 n.29

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:

- *la necessità e l'urgenza di definire la disciplina cui rimangono soggette le pratiche perfezionate in forza della Legge 24 novembre 1997 n.134 determinando a chi spetti la competenza su eventuali modifiche delle stesse e il controllo del rispetto degli obblighi e prescrizioni assunte, alla luce delle richieste di modifica delle suddette pratiche già presentate;*
- *la necessità e l'urgenza di definire quale sia la normativa applicabile alle pratiche già presentate all'entrata in vigore della Legge n.178/2015 e non ancora evase;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 3 marzo 2016;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MODIFICHE AL COMMA 2, DELL'ARTICOLO 15, DELLA LEGGE 4 DICEMBRE 2015 N.178 - LEGGE A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI E DELLE NUOVE ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI

Articolo Unico

1. Il comma 2, dell'articolo 15, della Legge 4 dicembre 2015 n. 178 è sostituito dai seguenti:

“2. Dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato Valutatore di cui all'articolo 9 subentra in tutte le funzioni dell'abrogata Commissione per l'imprenditoria giovanile e femminile.

2. bis Le pratiche già autorizzate sotto la vigenza della Legge n. 134/1997 continuano ad essere soggette alle disposizioni e prescrizioni in essa contenute; i beneficiari sono assoggettati agli obblighi e vincoli previsti al momento dell'autorizzazione e il controllo del rispetto delle prescrizioni permane in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. ter Le domande già depositate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge sono ammesse dal Comitato Valutatore ai benefici previsti dalla Legge n. 134/1997, fatta salva la possibilità per gli interessati di richiedere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge fino all'esame della relativa pratica.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 marzo 2016/1715 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

